CAMERA DEI DEPUTATI N. 221

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAZZONI, PIERACCINI, MAGNO, PIGNI, BERAGNOLI, BELLARDINI, BUSETTO, PASSONI, BECCASTRINI, AMENDOLA PIETRO, AMADEI LEONETTO

Presentata il 12 luglio 1963

Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il testo unico sulla caccia rappresenta nella struttura legislativa del nostro Paese, il Codice di leggi forse più di ogni altro bisognoso di urgenti aggiornamenti, non essendo ormai in grado di corrispondere in sufficiente misura alle esigenze maturate in vent'anni a seguito del costante mutamento delle condizioni sia nell'ambiente naturale della selvaggina che nella pratica dell'esercizio venatorio.

Il testo unico della caccia infatti, porta la data del 5 giugno 1939, dal compimento dell'Unità d'Italia era stata invero promulgata il 24 giugno 1923, una legge unica che per la prima volta veniva ad abolire il mosaico di leggi contradditorie ereditate dagli Stati preesistenti. Tale legge venne poi integrata da un regolamento che porta la data del 27 settembre 1923, e da altri provvedimenti legislativi, fra i quali quelli del 3 agosto 1928 e 15 gennaio 1931. Seguirono poi altre disposizioni, sino a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 1955, n. 987.

L'esigenza di rivedere, con spirito democratico, l'intero ordinamento è stato costantemente presente ai legislatori che si interessarono della materia, dando origine a numerose e ripetute iniziative.

Le prime furono quelle durante la prima legislatura della Repubblica, che condussero alla nomina di una Commissione per lo studio di modifiche dell'ormai vetusto testo unico, il cui risultato venne parzialmente raccolto da una proposta di legge presentata al Senato e approvata da quel ramo del Parlamento, nella seconda legislatura.

Quel testo, che modificava un gruppo di articoli delle norme vigenti per l'esercizio della caccia e dell'uccellagione, non potè essere discusso e approvato dalla Camera dei Deputati per l'avvenuto scioglimento delle assemblee legislative. Ma non appena la terza legislatura iniziò il proprio lavoro, sia alla Camera – 18 dicembre 1958 –, sia al Senato – 13 luglio 1960 –, vennero depositate due rispettive proposte, a cui successivamente si aggiunsero numerose altre, che ritornavano, con maggiore o minore ampiezza, su tale ritenuto ormai maturo problema.

L'VIII Commissione permanente del Senato, in sede legislativa, approvava un testo che modificando e ampliando le proposte Papalia ed altri, Angelilli e Monni, recepiva integralmente le modifiche contenute nella

proposta Mazzoni ed altri, già presentata alla Camera, su una serie di articoli del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, che la proposta Papalia non aveva voluto considerare per non alterare il testo approvato dal Senato nella precedente legislatura, come dichiaravano i proponenti nella relazione al disegno di legge.

Sembrò quindi che fosse possibile giungere rapidamente all'approvazione definitiva dell'atto trasmesso dal Presidente del Senato alla Presidenza della Camera in data 2 agosto 1960. Senonchè per la riconosciuta necessità di apportare alcune modifiche al testo del Senato, e in seguito alla impugnativa di incostituzionalità degli articoli 8 e 91 del testo unico, la Commissione XI della Camera, dopo approvati tutti gli articoli, sospese la votazione in attesa delle decisioni della Corte Costituzionale che dette luogo alla nota sentenza n. 68 del 7 giugno 1962.

Quel ritardo non venne recuperato, e ancora una volta lo sforzo compiuto dal Parlamento in 15 anni per rispondere, seppure parzialmente, all'attesa del mondo venatorio, non raggiunse l'auspicato definitivo coronamento.

Oggi, riteniamo, che da quei risultati bisogna partire. E pur ritenendo che le modifiche a cui giunse tale lavoro non rappresentino la integrale soluzione del problema legislativo del complesso mondo della caccia, alla quale soluzione molto contribuirà l'istituendo Ente Regione; pur ritenendo che specie l'istituto della riserva debba assumere un carattere pubblicistico, perdendo l'attuale carattere in contrasto con la nuova visione costituzionale, sottoponiamo all'attenzione dei colleghi soltanto gli articoli approvati dalla Commissione Agricoltura della Camera.

Facendo ciò siamo convinti di poter rapidamente giungere alla approvazione delle modifiche di alcuni articoli del testo unico sulla caccia, quale inizio per una più profonda e organica riforma di tutta la materia, di cui va sempre più maturando la coscienza di quanti si interessano dei problemi venatori.

Le presenti modifiche tendono quindi a migliorare le condizioni generali dell'esercizio venatorio prevedendo in particolare alcuni ritocchi al disposto della legge, la dove essa non garantisce più la completa efficienza delle norme relative alla protezione, al ripopolamento e all'incremento della selvaggina. Un miglioramento nei modi di protezione e di incremento della selvaggina corrisponde infatti alla necessità unanimemente riconosciuta e condivisa dai cacciatori italiani e dai loro organi rappresentativi, d'introdurre ulteriori perfezionamenti alle linee di quella economia faunistica ormai in atto in quasi tutti i Paesi, che la rarefazione delle speci selvatiche, conseguente allo sviluppo della civiltà, impone nell'interesse stesso dell'esercizio venatorio.

Il progresso è una persistente cagione di profonde modificazioni nell'ambiente della fauna: esso da l'assalto al suo *habitat* naturale e stendendo sempre più le colture in zone già boschive e paludose, infittisce la campagna di casolari, di strade e di altre opere, cosparge i seminativi di antiparassitari e di concimi chimici, mette nelle mani dei cacciatori armi e munizioni sempre più perfezionate e mezzi di trasporto con i quali si possono raggiungere i luoghi più lontani e impervi.

È quindi necessario che la legislazione sulla caccia segua costantemente tali fenomeni e vi ponga rimedio: tal che se le condizioni di relativa, naturale abbondanza della selvaggina un tempo esistenti rendevano meno evidenti nel contesto della legge alcune carenze dalle quali sono poi scaturite situazioni di privilegio, che rendono possibili evasioni e trasgressioni alle norme del generale interesse venatorio, oggi, ciò non può essere ulteriormente consentito.

Tale è il caso dell'articolo 5 che modifica l'articolo 29 del testo unico (divieto di caccia nei fondi chiusi da muri o da parte metallica alti non meno di metri 1,80 o da corsi o specchi d'acqua larghi almeno 3 metri e profondi almeno metri 1,50, tranne che per il proprietario o persona da lui autorizzata). Di questa disposizione, originariamente dettata dal proposito di meglio proteggere i frutti esistenti in quei fondi, si sono avvalsi invece i proprietari per costituire in essi riserve di caccia abusive, completamente sottratte agli obblighi, agli oneri, ed alle limitazioni cui sono invece soggette le riserve costituite in base all'articolo 59 del testo unico, che si alimentano certe volte con la selvaggina proveniente dall'esterno.

Si è creduto ovviare a tale situazione proponendo che la caccia nei fondi chiusi venga proibita anche ai proprietari, salvo il loro diritto di costituire un fondo chiuso in riserva di caccia, assumendosi i relativi obblighi ed oneri. Nell'eventualità che la selvaggina arrechi danni alle colture è prevista la possibilità di cattura da parte del Comitato provinciale della caccia.

La modifica all'articolo 59 del testo unico muove dalla necessità, particolarmente avvertita dopo la promulgazione del decreto pre-

sidenziale 10 giugno 1955, n. 987, sul decentramento di assegnare alle province i compiti esecutivi relativi al rinnovo ed alla decadenza delle riserve, integrando così quelli consultivi ed ispettivi che il citato decreto già gli attribuisce. Tali enti infatti, dei quali dipendono i comitati provinciali della caccia, loro organi tecnici, risultano i più idonei a deliberare provvedimenti relativi a questa materia per essere, nella loro qualità di organi locali, a diretta conoscenza della situazione venatoria e tecnica delle riserve appartenenti alla loro giurisdizione.

Affidando tali compiti ai presidenti delle Giunte provinciali si rende necessario, onde eliminare ogni contrasto tra le attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e le province stesse, armonizzare una serie di disposizioni riguardanti le riserve e bandite contenute negli articoli 44,46, 49, 51, 60, 61 e 66 del testo unico con la modifica dell'articolo 59 ed a ciò si è provveduto con la formulazione di nuovi articoli, 11 e 23 della presente proposta.

Con la modifica dell'articolo 67 si propone di estendere alle province che desiderano applicarla, la disciplina venatoria prevista per le Alpi. Si propone inoltre di estendere alle riserve la limitazione nel tempo d'esercizio di caccia prevista, assieme alle limitazioni di luogo e di capi di selvaggina da abbattere, per il territorio sottoposto ad una particolare disciplina venatoria.

Si è inteso con ciò affermare un principio di giustizia perequativa fra i cacciatori riservisti e quelli del territorio libero e colmare una lacuna di carattere tecnico venuta a determinarsi fra i modi di caccia in terreno libero e riservato. Giacché le suddette particolari limitazioni hanno lo scopo di meglio proteggere la fauna, fermo restando la esenzione loro concessa dalle limitazioni di luogo e di capi di selvaggina da abbattere, le riserve vengono ad essere sottoposte a quella di tempo partecipando anch'esse in tal modo alla disciplina protezionistica dato che diversamente la caccia potrebbe essere esercitata nelle riserve nei giorni in cui è vietata in territorio libero. La proposta tiene anche conto della opportunità di favorire e mantenere buoni rapporti fra i cacciatori liberi e riservisti, eliminando una causa suscettibile di creare attriti e risentimenti fra di essi.

Fanno parte degli aggiornamenti intesi a favorire un ulteriore sviluppo del ripopolamento e dell'incremento della selvaggina, quello riguardante l'articolo 8 (52 del testo unico) che propone di limitare le preventive autorizzazioni ai due terzi dei proprietari dei terreni da destinarsi a zona di ripopolamento e cattura, fissando un termine utile per la presentazione delle opposizioni e quello relativo all articolo 9 (54 del testo unico) con la proposta di protrarre da tre a sei mesi la durata delle zone stesse, abolendo gli obblighi del pagamento del contributo da versarsi alla Federazione della caccia, come richiesto dalla sentenza della Corte costituzionale, n. 69, all'atto del rilascio delle licenze di caccia e con l'articolo 3 (13 del testo unico) si provvede ad anticipare dal 15 luglio al 15 giugno il termine utile per la presentazione alle Giunte provinciali, del calendario venatorio delle rispettive province, onde assegnare al Ministero stesso un margine di tempo sufficiente per la compilazione e promulgazione del calendario venatorio nazionale, rendendo nel contempo operante la norma di cui al terzo comma dell'articolo 75 del testo unico, che diversamente rimarrebbe praticamente inapplicabile.

L'articolo 2 (12 del testo unico) regola in modo nuovo il permesso per la caccia primaverile, mentre con la soppressione del primo comma dell'articolo 70 si è inteso eliminare una incongruenza quale appare il divieto di esercizio di caccia per gli agenti di polizia giudiziaria. Non v'è alcun motivo che possa giustificare questo divieto, che nella legge attuale è riferibile solo a tali agenti; infatti, agli altri agenti preposti anche più direttamente alla vigilanza venatoria, comprese le guardie dei Comitati provinciali della caccia, è consentito, sia pure in modi e forme diverse, di esercitare lo sport venatorio.

Con l'articolo 15 (76 del testo unico) si stabilisce un inasprimento delle pene per i reati di caccia, prevenendo l'arresto fino a sei mesi per i casi di particolari gravità.

Onde snellire il funzionamento dell'Organo consultivo ministeriale per la caccia, si è provveduto a sostituire l'articolo 81 del testo unico già abrogato con decreto legislativo 26 ottobre 1944, n. 408, con un nuovo testo col quale si stabilisce la formazione di una Sottocommissione composta da alcuni membri della Sezione III del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la quale avrà la possibilità di esprimere pareri su questioni venatorie indicate dal presidente della stessa sezione III.

Le esigenze del laboratorio di zoologia applicata alla caccia, benemerita istituzione scientifica e tecnica cui la caccia italiana molto

deve, sono contemplate ed accolte dall'articolo 19.

L'articolo 20 (86 del testo unico) fissa e coordina più dettagliatamente i compiti istituzionali della Federazione italiana della caccia e l'articolo 21 (87 del testo unico) viene ad eliminare una lacuna legislativa circa i modi ed i termini delle elezioni dei dirigenti della Federazione stessa.

L'articolo 22 infine, stabilisce la sopratassa, eliminando l'ultimo capoverso dell'articolo 91 del testo unico, modificato dal decreto legislativo del Presidente della Repubblica 15 aprile 1947, n. 458, e dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 68, in riferimento alla richiamata sentenza della Corte costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 8 del testo unico delle leggi sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 30 maggio 1940, n. 694, è sostituito dal seguente:

« La licenza di caccia, anche con porto di fucile, e quella di uccellagione, sono concesse dal prefetto o dal questore secondo la rispettiva competenza, a norma della legge di pubblica sicurezza.

La disposizione dell'articolo 43, lettera *c*), della legge di pubblica sicurezza, non si applica, limitatamente alle condanne per porto abusivo di armi, alle licenze di caccia.

La Prefettura e la Questura devono comunicare ogni mese all'organo provinciale della Federazione italiana della caccia, la concessione e la revoca delle licenze sopraindicate ».

ART. 2.

L'articolo 12 del testo unico predetto, modificato dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« La caccia è permessa dalla prima domenica di settembre al 1° gennaio, salvo le seguenti eccezioni:

a) la caccia al cervo, al daino e al cinghiale è consentita dal 1° novembre al 31 gennaio.

b) la caccia al fagiano, nelle riserve, è consentita sino al 31 gennaio;

c) l'uso dei cani levrieri è consentito dal 1° ottobre al 30 novembre;

d) nella zona delle Alpi, la caccia si chiude il 15 dicembre;

e) la caccia al capriolo, in terreno libero, si chiude il 1° novembre.

L'uccellagione da esercitarsi esclusivamente con reti, è permessa dalla prima domenica di settembre al 15 dicembre.

I presidenti delle Amministrazioni provinciali, sentito il parere del Comitato provinciale della caccia, possono consentire, eccetto che nella zona delle Alpi, la caccia alla tordella, al merlo e al fringuello sino all'ultima domenica di febbraio; ai palmipedi ed ai trampolieri, al colombaccio, alla colombella, alla cesena, al tordo sassello, allo storno delle allodole, al passero, al corvo comune, alle cornacchie, alla gazza, alla ghiandaia ed ai rapaci diurni sino all'ultima domenica di marzo, nonché, sino alla stessa data, l'uccellagione con reti a maglia larga non inferiore a millimetri 30 di lato, al colombaccio e alla colombella, allo storno, ai palmipedi ed ai trampolieri, esclusa la beccaccia.

Possono altresì consentire forme di caccia e di uccellagione anteriormente alla prima domenica di settembre e comunque non prima del 15 agosto ed anche dopo l'ultima domenica di marzo, solo per specie di selvaggina non protetta, in determinate località ove tali forme di caccia o di uccellagione siano consuetudine ovvero presentino, per le popolazioni locali, notevole importanza economica.

In tal caso per il periodo successivo all'ultima domenica di marzo, la caccia e l'uccellagione possono essere consentite sino al 10 maggio e non sono ammesse nelle zone contigue al mare fino alla distanza di 2.000 metri dall'arenile.

Le Amministrazioni provinciali che intendono avvalersi della facoltà di consentire alcune forme di caccia per specie di selvaggina non protetta dopo l'ultima domenica di marzo e fino al 10 maggio, debbono provvedere a proprie spese a delimitare la zona di caccia vietata, con apposite tabelle poste alla distanza prevista dalle norme per le riserve di caccia tenendo anche conto della necessità di evitare danni alle colture, alla riproduzione della selvaggina stanziale protetta.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 8.000 a lire 40.000. La pena è raddoppiata nel caso di recidiva ovvero quando l'infrazione sia commessa a danno di selvaggina stanziale protetta. In caso di recidiva si procede altresì alla confisca delle armi ».

ART. 3.

L'articolo 13 del testo unico, già sostituito dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« I presidenti delle Amministrazioni provinciali, sentito il Comitato provinciale della

caccia, propongono al Ministero dell'agricoltura e foreste, entro il 15 giugno di ogni anno il calendario venatorio delle rispettive province.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste opportunamente coordinate le proposte di detti presidenti, emana, non oltre il mese di giugno il calendario venatorio da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* ».

ART. 4.

L'articolo 23 del testo unico è sostituito dal seguente:

« Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste nell'interesse della protezione di una o più specie di selvaggina può restringere il periodo di caccia o uccellagione e vietare le medesime sia per talune specie di selvaggina, sia per determinate località, non consentendosi, per quanto riguarda la limitazione dei mezzi di caccia e di uccellagione, altri o diversi divieti da quelli tassativamente indicati nell'articolo 14 del medesimo testo unico ».

ART. 5.

L'articolo 29 del testo unico è sostituito dal seguente:

« La caccia e l'uccellagione sono vietate a chiunque nei fondi completamente chiusi da muro, rete metallica od altra effettiva chiusura di altezza non minore di metri 1,80 o da corsi o specchi d'acqua il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50, e la larghezza di almeno metri 3.

In detti fondi, su richiesta dei proprietari interessati, debbono essere effettuate, da parte del Comitato provinciale della caccia, competente per territorio, catture di selvaggina per la protezione delle colture. La selvaggina stanziale così catturata deve essere destinata al ripopolamento di altre località.

I fondi di cui sopra possono essere costituiti in riserva di caccia chiusa.

Nei terreni costituenti appartenenze delle abitazioni, la caccia e l'uccellagione sono vietate, salvo al proprietario o a chi dal proprietario ha ricevuto il consenso.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 4.000 a lire 40.000.

ART. 6.

L'articolo 38 del testo unico è sostituito dal seguente:

« È sempre proibito uccidere o catturare:

a) lo stambecco, il camoscio dell'Abruzzo e il muflone:

b) i giovani camosci dell'anno e le madri che li accompagnano;

c) le femmine dei daini, dei cervi e dei caprioli;

d) l'orso;

e) la marmotta durante il letargo;

f) la foca;

g) i pipistrelli di qualsiasi specie;

h) le aquile e gli avvoltoi, la gru, il fenicottero, le cicogne e i cigni;

i) i rapaci notturni compreso il gufo reale. Questa disposizione non si applica alla cattura della civetta e dei barbagianni destinati a servire da zimbello;

l) le femmine dell'urogallo e del fagiano di monte;

m) le rondini e i rondoni di qualsiasi specie; il pollo sultano, la gallina prataiola e il passero solitario;

n) l'usignolo, il pettirosso, i liù, i pigliamosche, i canapini, le sterpazzole, le bigie, le silvie, il regolo, il fiorrancino, lo staccino, il saltimpalo, lo scricciolo, il beccamoschino, le cincie, i codibugnoli, il pensolino, il basettino, le cutrettole, le ballerine ed i picchi di qualsiasi genere;

o) i colombi terraioli (*Columba livia*) sia di colombaia che selvatici, ed i colombi domestici di qualsiasi razza, compresi i colombi viaggiatori anche se in luoghi lontani dall'abitato ed i colombi che sfuggono ai tiri a volo. La proibizione non si applica ai comuni ed ai proprietari dei colombi. La cattura dei colombi torraioli da destinarsi ai campi di tiro a volo è consentita esclusivamente ai Comitati provinciali della caccia e a persone da questi nominativamente designate;

p) la selvaggina introdotta dai Comitati provinciali della caccia durante il periodo dell'acclimazione e gli animali sfuggiti dai giardini zoologici o da raccolta di animali viventi, salvo il consenso del proprietario.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare, su parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, l'uccisione e la cattura di esemplari appartenenti ad alcune delle specie suindicate alle condizioni che verranno stabilite nella relativa autorizzazione.

Il Ministro può altresì, su proposta del Comitato provinciale della caccia e sentito il parere del Laboratorio di zoologia di cui sopra, allo scopo di regolare la proporzione numerica tra i sessi, permettere nella zona delle Alpi, a concessionari di riserve, e in terreno libero, a cacciatori nominativamente designati, la caccia ai maschi del capriolo a partire dal 1° giugno e dell'urogallo e del gallo

forcello dal 26 aprile al 31 maggio anche nelle ore notturne.

La caccia della selvaggina speciale nei parchi nazionali rimane regolata dagli speciali regolamenti di cui all'articolo 57.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 4.000 a lire 40.000 e da lire 8.000 a lire 120.000 qualora si tratti di selvaggina protetta e nel caso di recidiva ».

ART. 7.

È vietata la esposizione, la vendita e il commercio nei pubblici esercizi degli uccelli morti di mole inferiore a quella del tordo, della quaglia e dello storno, fatta eccezione per il passero.

Il controvventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 60.000. La pena è raddoppiata in caso di recidiva.

ART. 8.

L'articolo 52 del testo unico, modificato dall'articolo 32 del decreto del presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« Il presidente dell'Amministrazione provinciale, sentito il parere del Comitato provinciale della caccia e del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può costituire una o più zone di ripopolamento e cattura della selvaggina, da servire ai bisogni faunistici, con particolare riguardo a quelle della provincia, salvo il caso previsto dall'articolo 53, per il quale provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Tali zone devono essere costituite su terreni adatti al ripopolamento e idonei alle operazioni di cattura della selvaggina.

Gli Enti pubblici che ne siano richiesti, sono tenuti, salvo approvazione degli organi di tutela e di vigilanza a consentire la costituzione di tali zone sui terreni di loro proprietà.

Per la costituzione delle zone di ripopolamento e cattura è sufficiente il consenso dei proprietari dei fondi costituenti i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare.

Il consenso si ritiene validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata mossa formale opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione, nelle forme e termini di legge, dell'avvenuta costituzione della zona.

Il consenso dato all'atto della costituzione della zona, ove non sia stata prodotta di-

sdetta sei mesi prima della scadenza, si intende rinnovato per il sessennio successivo.

Ogni provincia deve costituire nel proprio ambito una o più zone di ripopolamento ».

ART. 9.

L'articolo 54 del testo unico, già sostituito dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« Le zone di ripopolamento e cattura di cui ai due precedenti articoli non devono avere un'estensione inferiore agli ettari 300 né superiore agli ettari 3.000 ed hanno la durata di anni sei, salvo rinnovo alla scadenza. Il limite massimo dell'estensione non si applica per la zona delle Alpi.

La gestione delle zone di ripopolamento e cattura è affidata alle Amministrazioni provinciali, che la esercitano avvalendosi dell'opera dei Comitati provinciali della caccia. I presidenti delle Amministrazioni provinciali possono conferire l'incarico di tale gestione agli organi della Federazione italiana e della caccia.

Qualora la gestione delle zone di ripopolamento e cattura pregiudichi la produzione agraria l'Amministrazione provinciale risarcisce i proprietari danneggiati. La misura del risarcimento è determinata dall'Amministrazione provinciale, sentito il parere del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Avverso la mancata o insufficiente determinazione del risarcimento è ammesso reclamo all'Autorità giudiziaria.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste nei limiti delle assegnazioni di bilancio per i servizi della caccia, concede, di anno in anno, contributi per l'esercizio delle zone di ripopolamento e cattura ».

ART. 10.

L'articolo 55 del testo unico modificato dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« Alla scadenza del termine di durata delle zone di ripopolamento e cattura qualora tale termine non venga prorogato, le zone stesse restano, per la sola successiva annata venatoria, automaticamente costituite in riserva, senza che occorra mutare le tabelle perimetrali eventualmente esistenti. Ove tali tabelle non esistono esse vanno collocate con la scritta di cui all'articolo 45, primo comma,

Dette zone sono esenti da ogni tassa sulle tabelle perimetrali, nonché dalla tassa ettariale e dalla relativa sopratassa, per l'anno di esercizio riservato.

Prima della scadenza del divieto e dell'apertura della zona, l'Amministrazione provinciale può prelevare dalla stessa, a scopo di ripopolamento, la selvaggina stanziale protetta di cui sia possibile la cattura ».

ART. 11.

L'articolo 59 del testo unico, modificato ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« I proprietari o i possessori di terreni possono ottenere di costituirli in riserva di caccia, purché l'estensione dei terreni da vincolarsi non sia inferiore ad ettari 150 né superiore a 2.000. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il presidente dell'Amministrazione provinciale, può eccezionalmente elevare l'estensione della riserva fino ad un massimo di 4.000 ettari, quando ciò sia richiesto o dalla speciale configurazione e delimitazione del terreno o dalla esistenza nella riserva, di selvaggina di pregio che esiga una maggiore superficie.

« Il Ministro stesso può altresì, derogare da ogni limite massimo per le riserve della zona faunistica delle Alpi e per quelle di cui all'articolo 31.

La concessione di riserva non può essere accordata per un periodo superiore a quindici anni ed è rinnovabile quando sia stata prodotta domanda entro la data di scadenza.

Qualora il provvedimento di rinnovo non intervenga prima della data di scadenza della concessione, la concessione stessa non decade ma, fino alla emanazione di detto provvedimento, la caccia e la uccellagione sono vietate a chiunque nel comprensorio della riserva.

Ferme restando le limitazioni di cui al secondo comma dell'articolo 64 è ammessa la costituzione in riserva di terreni di qualsiasi estensione, qualora siano completamente cintati nei modi di cui all'articolo 51. Essi sono considerati riserve di caccia chiuse ».

ART. 12.

L'articolo 61 del testo unico, modificato dagli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« La concessione di riserva di caccia, sia aperta che chiusa, è soggetta al pagamento

della tassa annuale di lire 125 per ettaro. Le riserve di caccia chiuse aventi una superficie inferiore a 150 ettari, sono soggette alla tassa annuale di concessione di lire 20 mila.

Nella zona faunistica delle Alpi la tassa per le riserve è di lire 25 per ettaro e, per la parte eccedente i 1.000 ettari, di lire 15 per ettaro.

Le riserve dei comuni di cui al sesto comma del successivo articolo sono esenti da tassa quando siano gestite dall'organo provinciale della Federazione italiana della caccia.

In caso di affitto di una riserva, l'affittuario, indipendentemente dalla tassa dovuta dal concessionario, è tenuto a pagare metà della tassa stabilita nel primo e nel secondo comma, del presente articolo.

Il contratto di affitto di una riserva non è valido, agli effetti della legge sulla caccia, ove non sia stato comunicato al presidente dell'Amministrazione provinciale e da questo ratificato, sentito il Comitato provinciale della caccia.

Per le riserve che interessano i territori di due o più province la comunicazione è fatta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che provvede alla ratifica, sentiti i presidenti delle Amministrazioni provinciali competenti per territorio.

È vietato l'affitto delle riserve comunque date in concessione o in gestione agli organi della Federazione italiana della caccia.

Il subaffitto di una riserva non è ammesso sotto pena di decadenza della concessione.

Il sesto del ricavato complessivo delle tasse sopra specificate, viene destinato ogni anno alla concessione di premi alle riserve che pratichino intensivi allevamenti di selvaggina.

Il premio non può superare il quintuplo della tassa gravante sulla riserva. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sentito il Comitato centrale della caccia dispone la concessione di premi ai concessionari di riserva ».

ART. 13.

L'articolo 67 del testo unico, modificato dall'articolo 34 del decreto del presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Nel territorio della zona faunistica delle Alpi escluso quello delle provincie di Belluno, Bolzano, Gorizia, Trento, Trieste ed Udine, l'esercizio venatorio, nell'interesse della protezione della fauna, è sottoposto a particolari limitazioni di tempo, di luogo e di numero di capi di selvaggina da abbattere.

Tale disciplina si estende al territorio sottoposto a vincolo di riserva privata soltanto per quanto si riferisce alle limitazioni di tempo.

La disciplina della caccia nel territorio di cui al comma precedente è affidata agli organi provinciali della Federazione italiana della caccia i quali l'applicano in base ad apposito regolamento da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su proposta della Federazione italiana della caccia.

Tutti i titolari di licenza di caccia o di uccellagione, con l'osservanza delle norme di detto regolamento ed assoggettandosi al pagamento del tributo stabilito, possono esercitare la caccia e l'uccellagione nel territorio sottoposto alla disciplina di cui al primo comma del presente articolo.

La disciplina venatoria prevista nei commi primo, secondo e terzo del presente articolo, può essere estesa, su richiesta della sezione provinciale cacciatori, a territori non compresi nella zona faunistica delle Alpi.

I relativi provvedimenti sono adottati dal presidente dell'Amministrazione provinciale, sentiti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e la Federazione italiana della caccia.

Nelle provincie di Belluno, Bolzano, Gorizia, Trento, Trieste ed Udine, è data facoltà ai comuni siti nella zona faunistica delle Alpi di costituire in riserva di caccia tutto il territorio ricadente nella circoscrizione del comune. Restano escluse le zone riservate da privati limitatamente alla durata della concessione in atto qualora, alla scadenza di questa, il comune intenda esercitare la facoltà di includerle nel comprensorio della riserva comunale, a condizione che la riserva sia ceduta in gestione all'Organo provinciale della Federazione italiana della caccia. La gestione di dette riserve comunali è esercitata in base alle norme emanate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ai comuni delle province di Belluno, Bolzano, Gorizia, Trento, Trieste ed Udine, concessionari di riserve di caccia, è dovuto, da parte dei rispettivi organi provinciali della Federazione italiana della caccia, un canone la cui entità viene determinata dal Prefetto, sentito il presidente dell'Amministrazione provinciale ed il sindaco del comune interessato.

Nelle suddette riserve non è necessaria la apposizione di tabelle perimetrali, salvo

che la contiguità di terreno libero o di zone sottoposte alla disciplina venatoria prevista dal comma primo del presente articolo ».

ART. 14.

L'articolo 70 del testo unico è sostituito dal seguente:

« Ai guardiacaccia dipendenti dai Comitati provinciali e alle guardie giurate alle dipendenze dei concessionari di bandite e riserve è vietata la caccia e l'uccellagione nelle località e per il tempo in cui esercitano le loro funzioni.

Essi possono di volta in volta essere autorizzati dai Comitati e dai concessionari a cacciare determinata selvaggina.

Gli agenti di vigilanza, escluse le guardie giurate volontarie, sono, però, autorizzati, ai sensi dell'articolo 25, alla uccisione e alla cattura degli animali nocivi; a tal uopo essi hanno facoltà di portare il fucile da caccia anche in tempo di divieto e con munizione spezzata, purché siano muniti dello speciale porto d'armi ».

ART. 15.

L'articolo 76 del testo unico è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui non sia stato possibile, per fatto del contravventore eseguire il seguestro delle armi o dei mezzi di caccia o di uccellagione la pena è raddoppiata.

In caso di recidiva specifica ed ogni qualvolta la contravvenzione sia commessa da uno degli agenti di vigilanza o da chi esercita la caccia di notte alla selvaggina stanziale, all'ammenda prevista nel comma precedente può essere aggiunto l'arresto fino a sei mesi.

L'ammenda sarà aumentata, e sarà sempre comminato l'arresto, quando la caccia venga esercitata di notte con l'ausilio di sorgenti luminose ».

ART. 16.

L'articolo 78 del testo unico è sostituito col seguente:

« Il comitato provinciale indipendentemente dall'obbligo fatto agli agenti di vigilanza dall'articolo 2 del Codice di procedura penale, trasmette al pretore il verbale di contravvenzione per il procedimento penale nei seguenti casi:

a) quando la contravvenzione non ammette l'oblazione:

b) quando la domanda di oblazione venga respinta ai sensi del quarto comma dell'articolo precedente;

c) quando la domanda non venga presentata nel termine fissato dal precedente articolo;

d) quando il contravventore non abbia pagato nel termine prescritto le somme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente ».

ART. 17.

L'articolo 81 del testo unico è sostituito dal seguente:

« I pareri di competenza della III Sezione del Consiglio Superiore dell'agricoltura e delle foreste in materia di caccia e di protezione della selvaggina sono espressi per gli affari singolarmente indicati dal presidente della Sezione, da una Sottosezione, presieduta dallo stesso presidente di Sezione e composta: dal direttore generale della produzione agricola o, per sua delega, del funzionario preposto ai servizi della caccia presso il Ministero; dei componenti di cui alle lettere *a*), *f*), *g*), *h*), *i*) ed *l*), del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e del Presidente dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, nonché del Direttorio del laboratorio di zoologia applicata alla caccia.

Per la validità delle adunanze della sottosezione è necessaria la presenza di almeno sei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente ».

ART. 18.

L'articolo 82 del testo unico delle leggi sulla caccia è sostituito dal seguente:

« Con provvedimento del presidente della Giunta provinciale è costituito in ciascuna provincia il Comitato provinciale della caccia, organo della provincia, con ordinamento autonomo.

Esso si compone:

a) di un consigliere provinciale, in qualità di presidente;

b) del presidente della sezione della Federazione italiana della caccia; con sede nel capoluogo della provincia, in qualità di vicepresidente;

c) del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un suo funzionario delegato;

d) del capo dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste o di un suo funzionario delegato;

e) di un insegnante di scienze naturali (zoologo);

f) di quattro soci della Federazione italiana della caccia, di cui uno, possibilmente, concessionario di riserva;

g) di un rappresentante dell'Associazione agricoltori;

h) di un rappresentante dei coltivatori diretti.

I membri soci della Federazione della caccia sono nominati su proposta della Federazione stessa.

Le adunanze del Comitato sono valide quando intervenga almeno la metà dei suoi membri, in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Ai membri del Comitato non è dovuta alcuna indennità o medaglia di presenza.

Il Comitato elegge nel proprio seno il segretario.

I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

La revisione dei conti è affidata ad un funzionario dell'Amministrazione provinciale, nominato dal presidente della Giunta provinciale.

Il Comitato provinciale della caccia ha sede presso l'Amministrazione provinciale ».

ART. 19.

Il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, istituito presso l'Università di Bologna, è costituito in persona giuridica pubblica.

Esso svolge attività tecnico-scientifica e di consulenza quale ente vigilato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La consistenza numerica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale saranno disciplinati da apposito regolamento, da approvarsi dal Ministero della agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero del tesoro.

Alle spese per il funzionamento del Laboratorio comprese quelle per il personale, si provvede con i contributi di cui all'articolo 92, n. 3°), del testo unico della legge sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016.

Il Collegio sindacale è composto di tre funzionari designati due dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il terzo dal Ministero del tesoro.

ART. 20.

L'articolo 86 del testo unico è sostituito dal seguente:

« È costituita in Roma la Federazione italiana della caccia con personalità giuridica propria. Essa si compone dei propri organi locali e fa parte del Comitato olimpico nazionale italiano.

« La Federazione italiana della caccia, oltre ai compiti che le vengono affidati dalla legge, provvede:

a) alla diffusione delle norme intese ad assicurare una efficiente disciplina venatoria;

b) a promuovere iniziative dirette ad incrementare la produzione della selvaggina e ad assicurare la scrupolosa applicazione della legge nonché a dare la propria collaborazione tecnica ed organizzativa per la attuazione delle iniziative promosse dalle Amministrazioni provinciali o dai Comitati provinciali della caccia e dirette allo stesso scopo;

c) ad esprimere i pareri richiesti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su questioni comunque interessanti il servizio della caccia e dell'uccellagione;

d) ad organizzare gare, mostre, esposizioni, concorsi ed altre pubbliche manifestazioni aventi carattere venatorio;

e) a tutelare, nei modi consentiti dalla legge i legittimi interessi dei cacciatori.

La Federazione italiana della caccia, per quanto si riferisce all'attività di carattere tecnico-venatario, è posta sotto la sorveglianza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale, previa ratifica da parte del Comitato olimpico nazionale italiano, ne approva lo statuto e le eventuali modificazioni ».

ART. 21.

L'articolo 87 del testo unico è sostituito dal seguente:

« le nomine del presidente e dei due vicepresidenti della Federazione italiana della caccia, da effettuarsi secondo le norme statutarie, sono sottoposte alla ratifica del Comitato olimpico nazionale italiano e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai fini dell'accertamento delle legittimità e regolarità della elezione.

Per gravi inosservanze delle disposizioni di legge e dello statuto o per gravi irregolarità di gestione, la Giunta esecutiva del Comitato olimpico nazionale italiano può proporre al Ministro dell'agricoltura e foreste lo scioglimento del Consiglio nazionale

direttivo della Federazione italiana della caccia e, nel caso di accoglimento della proposta, provvede alla nomina del commissario straordinario.

La ricostituzione del Consiglio nazionale direttivo, attraverso gli organi statutari, deve avvenire entro il termine perentorio di mesi sei dalla nomina del commissario.

Il riscontro di gestione contabile della Federazione italiana della caccia è devoluto ad un Collegio di revisori costituito da due membri effettivi in rappresentanza rispettivamente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del comitato olimpico nazionale italiano, e da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea nazionale della Federazione stessa.

I bilanci preventivi e consuntivi della Federazione italiana della caccia debbono essere rimessi anche al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

ART. 22.

L'articolo 91 del testo unico, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 aprile 1947, n. 458, e dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 768, è sostituito dal seguente:

« All'atto del pagamento delle tasse specificate nell'articolo precedente, dovrà versarsi all'ufficio del registro anche l'importo delle seguenti sopratasse:

1°) per ogni licenza di caccia anche con uso di fucile, esclusa la licenza rilasciata agli agenti di vigilanza a termini dell'articolo precedente, lire 500;

2°) per ogni licenza di barca a motore, archibugio, spingarda od altra arma impostata, lire 1.000;

3°) per ogni licenza di quagliara o prodina ad un solo paio di reti, lire 500;

4°) per ogni altra licenza di uccellagione, lire 1.000;

5°) per ogni appostamento fisso di caccia, lire 300.

Per ogni lire 100 o frazione di lire 100 di tassa a carico delle concessioni di riserva di caccia, è dovuta una sopratassa di lire 30.

Per ogni tabella indicante il divieto di caccia e soggetta al pagamento della tassa di bollo, è dovuta la sopratassa di lire 15 ».

ART. 23.

Le attribuzioni e le competenze in materia di riserva di caccia e bandite del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui

agli articoli 44, 46, 51, 60 e 66 del testo unico sono trasferite ai presidenti delle Amministrazioni provinciali, che le esercitano nei modi stabiliti dai suddetti articoli e limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza.

Nel caso in cui una riserva di caccia o bandita sia compresa nei territori di due o più province, i presidenti delle Amministrazioni provinciali interessate emanano il provvedimento relativo, in ordine ai citati articoli, per la parte di riserva o bandita compresa nel territorio di loro competenza.

Le competenze inerenti all'inclusione coattiva di terreni entro confini di riserva di caccia o bandita di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 44 del precitato testo unico rimangono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Avverso i provvedimenti relativi alla costituzione di bandita o di riserva di cui al primo comma dell'articolo 44 del testo unico è ammesso entro trenta giorni ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

ART. 24.

Le pene pecuniarie comminate dal testo unico, già maggiorate con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1250, sono ulteriormente aumentate fino a raggiungere una cifra pari all'importo previsto dallo stesso testo unico, moltiplicato per 40.

Anche la somma a favore dell'Erario di cui al comma quarto dell'articolo 49 del predetto testo unico, è aumentata fino a raggiungere una cifra pari all'importo previsto dallo stesso articolo, moltiplicato per 40.

In caso di reati previsti dalla presente legge per i quali non è ammessa l'oblazione, alle pene stabilite nei precedenti articoli consegue la revoca della licenza di caccia e di uccellagione per l'anno in corso e per quello seguente.

La recidiva nei medesimi reati ovvero la condanna per l'esercizio della caccia di notte con l'ausilio di sorgenti luminose comporta la revoca definitiva della concessione della licenza.